



REPUBBLICA ITALIANA N°59/2019

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

In composizione monocratica in funzione di Giudice Unico delle Pensioni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **30784** del registro di segreteria, sul ricorso
presentato da

RUGGIERO GAETANO, nato il 9.5.1964 a Trieste e residente a Cappella
Maggiore (TV) in Via Foscolo n. 12 c.f.RGGGTN64E12L424M,
rappresentato e difeso dall' avv. Enrico Antonio Cleopazzo del Foro di
Pordenone, e domicilio *ex lege* presso la segreteria della Sezione;

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE -I.N.P.S.

rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Tagliente e domicilio eletto in
Venezia, Dorsoduro 3500/d;

Per la rideterminazione della quota di pensione liquidata con il sistema
retributivo con aliquota di rendimento del 44% in applicazione dell'art.
54, comma 1, del DPR n. 1092/73, per il conseguente ricalcolo del
trattamento pensionistico complessivamente erogato e il rimborso degli
arretrati maturati;

ESAMINATI il ricorso ed i documenti con esso depositati in causa nonché
gli atti e i documenti di costituzione dell'I.N.P.S., gli ulteriori acquisiti in
corso di causa;

Sentiti all'odierna udienza i difensori delle parti come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 25 febbraio 2019, iscritto al n. 30784 del registro di segreteria, ritualmente notificato il 8.3.2019, il ricorrente, ex militare dell'Esercito italiano, cessato dal servizio per anzianità il 31.12.2018, ha impugnato, in *parte de qua*, il decreto di attribuzione del trattamento di pensione, lamentando l'erroneità del relativo calcolo, non avendo trovato applicazione l'art. 54 del DPR 1092/73, che prevede l'applicazione dell'aliquota di rendimento del 44% per la parte di pensione da liquidarsi con il sistema retributivo, essendo stata invece applicata l'aliquota prevista dall'art. 44 del citato DPR per i dipendenti civili.

Richiamata la giurisprudenza di talune Sezioni regionali di questa Corte che si è pronunciata in modo conforme, il ricorrente ha chiesto in sede giudiziale, previa diffida in data 24.1.2019, non riscontrata dall'INPS, la rideterminazione della quota di pensione retributiva con aliquota di rendimento del 44% in applicazione dell'art. 54, comma 1, del DPR n. 1092/73 con conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico e rimborso degli arretrati maturati.

Sostiene infatti il ricorrente che l'art.54 citato deve essere interpretato nel senso di imporre all'amministrazione di applicare, a partire dal 15^o anno di servizio, l'aliquota del 44% e non quella del 35% -prevista dall'art. 44 del medesimo DPR per il personale civile- al personale militare.

A tale conclusione il ricorrente perviene facendo proprio l'orientamento di

	talune Sezioni regionali che hanno accolto analoghi ricorsi, secondo cui	
	l'art. 54 citato trova applicazione nel caso di attribuzione della pensione	
	con sistema misto in virtù del rinvio di cui all'art. 1, comma 12, della	
	legge n. 335 del 31.12.1995: l'art. 54, primo comma, deve quindi	
	essere interpretato come misura attuale dell'aliquota da applicarsi nel	
	calcolo della pensione (con sistema misto) per coloro che, anche se	
	cessati dal servizio in data successiva, al 31.12.1995 avevano maturato	
	più di 15 anni e non più di 20 di servizio utile; a tale interpretazione non	
	può ostare l'inesistenza di un criterio legislativo di riparto di detta	
	aliquota ai fini del calcolo della quota di pensione retributiva con	
	riferimento ai servizi maturati al 31.12.1992 (e, quindi, utilizzando come	
	base pensionabile l'ultima retribuzione) e al 31.12.1995 (e, quindi,	
	utilizzando come base pensionabile la media delle ultime retribuzioni) ed	
	è comunque avvalorata dalla circostanza che il secondo comma del	
	medesimo art. 54 prevede che al militare spetti la maggiorazione del	
	1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo fino ad un massimo	
	dell'80%, disposizione che non avrebbe senso se la disciplina dell'articolo	
	si riferisse solo a coloro che sono cessati dal servizio con un'anzianità	
	massima di 20 anni.	
	Si è costituito in giudizio l'INPS, contestando la fondatezza delle ragioni	
	del ricorrente sulla scorta della considerazione che la necessaria,	
	rigorosa, interpretazione della norma invocata (art. 54 del DPR	
	1092/73), anche alla luce della <i>ratio legis</i> a cui è ispirata (quella, cioè, di	
	parificare la situazione di chi cessava dal servizio tra i 15 e 20 anni), non	
	possa che condurre a ritenere applicabile la disposizione ai soli militari	

	che, <u>all'atto del congedo</u> , avessero maturato una anzianità di servizio	
	utile a pensione tra i 15 e i 20 anni.	
	L'applicazione della norma voluta dal ricorrente altro non farebbe che	
	alterare, del tutto irragionevolmente -creando peraltro situazioni non	
	giustificabili di disparità di trattamento tra gli stessi militari-, il rapporto	
	tra quota retributiva e quota contributiva nei trattamenti di pensione	
	soggetti al regime c.d. misto.	
	La norma, infatti, è volta a garantire un trattamento pensionistico	
	minimo ai militari che cessino dal servizio con una anzianità ridotta, ma	
	non vi è ragione alcuna per applicarla a chi, come il ricorrente, sia	
	cessato dal servizio con una anzianità ben superiore.	
	Non può, secondo l'Istituto, avere rilievo l'anzianità di servizio al	
	31.12.1995, avendo rilievo detta data unicamente ai fini dell'applicazione	
	dei diversi regimi pensionistici, ma non potendo artificiosamente essere	
	utilizzata per alterare, in deroga quanto voluto dalla legge 335/95, il	
	rapporto tra le quote di calcolo del sistema retributivo e contributivo.	
	All'odierna udienza, presenti i difensori delle parti come da verbale che	
	hanno discusso riportandosi alle conclusioni in atti, la causa è stata	
	assunta in decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	Nel merito , la questione sottoposta all'esame di questo Giudice è	
	strettamente di diritto e verte sulla corretta interpretazione ed	
	applicazione dell'art. 54 del DPR 1092/73.	
	Il ricorrente ritiene di aver diritto all'applicazione di tale disposizione	
	avendo maturato al 31 dicembre 1995 (data alla quale cessa la	

	liquidazione della pensione con il sistema retributivo) una anzianità di	
	servizio utile superiore a 15 anni ed inferiore a 20 anni come	
	apparentemente richiesto dalla norma per l'applicazione dell'aliquota del	
	44%, ma che nel calcolo della propria pensione sarebbe stato applicato	
	un coefficiente inferiore calcolato in base all'art. 44 del D.P.R. 1092/1973	
	per gli impiegati civili dello Stato che avessero maturato un pari servizio.	
	Secondo il ricorrente il fatto che, ai sensi del sopravvenuto D.lgs. n.	
	503/1992 (art. 13), il servizio prestato fino al 31.12.1995 debba essere	
	suddiviso in due periodi (appunto, uno fino al 31.12.1992 e uno	
	successivo all'entrata in vigore della norma, dal 1.1.93 e fino al	
	31.12.1995, quest'ultimo in virtù delle successive novelle) non potrebbe	
	valere ad escludere l'applicazione della norma, poiché tale suddivisione,	
	se incide unicamente sulla determinazione delle basi pensionabili, non	
	comporta modificazioni sull'aliquota di rendimento applicabile, che	
	resterebbe –appunto- quella prevista dal citato art. 54.	
	A tale ricostruzione ermeneutica l'INPS ha contrapposto una diversa e più	
	restrittiva interpretazione dell'art. 54 citato, la cui applicabilità	
	troverebbe luogo esclusivamente nei casi in cui all'atto della cessazione	
	dal servizio il personale militare destinatario della norma si trovasse nella	
	situazione da quest'ultima descritta, e, cioè, aver maturato un'anzianità	
	superiore a 15 anni e non superiore a 20 anni di servizio utile.	
	Entrambe le prospettazioni espresse dalle parti in giudizio trovano	
	riscontro nelle pronunce, di diverso segno, delle Sezioni giurisdizionali	
	regionali della Corte dei Conti e si riportano a due distinte interpretazioni	
	della disposizione.	

La prima, di carattere estensivo e sostenuta con il ricorso, trae dalla disposizione una norma di carattere generale, applicabile ai casi di pensione soggetta sistema misto retributivo/contributivo, per i militari che al 31.12.1995 abbiano maturato più di quindici anni, fermo restando che, superati i venti, essi cumulano tale beneficio con gli ulteriori aumenti annuali previsti dai commi seguenti (dell'1,80 o dell'3,60 per cento per cento, a seconda della qualifica, per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo, come ricordato anche dai ricorrenti negli atti di causa).

La seconda, aderente al testo letterale, limita l'applicazione del più favorevole (rispetto agli altri dipendenti pubblici) coefficiente di rendimento ivi previsto (44 per cento) ai militari che abbiano maturato all'atto del congedo, nel contempo, almeno quindici ma non più di venti anni di servizio, trovando la disposizione la sua *ratio* in quelle situazioni in cui il militare, per motivi indipendenti dalla sua volontà (limiti di età, inabilità, ecc.), non abbia potuto maturare un'anzianità di servizio superiore.

Questo Giudice ritiene di prestare adesione al secondo orientamento interpretativo per le seguenti ragioni di natura ermeneutica e sistematica.

In primo luogo, come già evidenziato (e ricordato dalla resistente nelle proprie difese), tale interpretazione risponde ai criteri ermeneutici delle preleggi, risultando non solo maggiormente aderente al dato letterale, ma soprattutto tenendo conto del fatto che la norma è da considerarsi speciale ed attributiva di un trattamento di favore e, in quanto tale, da interpretarsi in senso restrittivo. A tal riguardo sovviene la *ratio* della

	disposizione, introdotta, va ricordato, allorchè vigeva il sistema	
	retributivo puro, con funzione perequativa per quei militari che, per	
	motivi indipendenti dalla propria volontà, fossero costretti ad	
	abbandonare il servizio non avendo raggiunto i vent'anni di servizio.	
	In secondo luogo, se si aderisse alla prima interpretazione, si porrebbe	
	(come in effetti lo stesso ricorrente si pone, benchè lo ritenga superabile	
	da una pronuncia, per così dire, "creativa", circostanza evidentemente	
	non ammissibile ed incompatibile con l'ordinamento) il problema del	
	riparto della aliquota di rendimento tra i periodi maturati al 31.12.1992	
	(per i quali si applica alla base pensionabile pari all'ultima retribuzione),	
	e quelli maturati successivamente e fino al 31.12.1995 (per i quali si	
	applica alla base pensionabile pari alla media degli ultimi anni): alcuna	
	disposizione positiva indica l'eventuale (quanto insussistente) criterio di	
	riparto, risultando qualsivoglia indicazione del tutto arbitraria e priva di	
	riferimento normativo (nello stesso senso, oltre al precedente di questa	
	Sezione n. 46/2018, Sez. Piemonte 3, 18 e 63 del 2018, Sez. Umbria	
	6/2018, Sez. Emilia Romagna n. 197/2018).	
	Contrariamente, poi, a quanto ritenuto dal ricorrente, <i>"la previsione del</i>	
	<i>secondo comma dell'art.54, riferita ai militari con un'anzianità di servizio</i>	
	<i>superiore ai venti anni, in verità non presuppone il trattamento più</i>	
	<i>favorevole dettato dal primo comma dell'art.54, ma l'applicazione del</i>	
	<i>trattamento ordinario previsto dall'art.44 e applicato dall'Inps all'odierno</i>	
	<i>ricorrente. Secondo tale disposizione, infatti, al dipendente che venga</i>	
	<i>posto in quiescenza con quindici anni di servizio, spetta una pensione</i>	
	<i>calcolata nella misura del 35% della base pensionabile e per gli anni</i>	

	<i>successivi si applica l'aliquota annua dell'1,80% sino al raggiungimento</i>	
	<i>del massimo dell'80%. A ben vedere, dunque, al dipendente, civile o</i>	
	<i>militare che sia, che ha raggiunto un'anzianità di servizio utile di venti</i>	
	<i>anni, spetta una pensione calcolata nella misura del 44% della base</i>	
	<i>pensionabile (35% + 1,80% x5= 44); per gli anni successivi l'aliquota è</i>	
	<i>in ogni caso pari all'1,80% con il tetto massimo dell'80%.</i>	
	<i>Ciò conferma che il primo comma dell'art.54 costituisce disposizione di</i>	
	<i>favore per coloro che siano costretti a cessare dal servizio con</i>	
	<i>un'anzianità compresa tra i 15 e il 20 anni, mentre il secondo comma si</i>	
	<i>limita a ribadire che per coloro che maturano un'anzianità di servizio</i>	
	<i>maggiore, continuano a valere le aliquote previste dall'art.44.</i>	
	<i>Deve, infine, considerarsi che è principio generale che il trattamento di</i>	
	<i>quiescenza si determina con riferimento alla situazione ad alle norme</i>	
	<i>vigenti al momento della cessazione dal servizio (Sezione Terza Centrale,</i>	
	<i>n.273/2018) ed è incontestato che il ricorrente è stato posto in</i>	
	<i>quiescenza con oltre 40 anni di servizio utile, nella vigenza della legge</i>	
	<i>n.335/1995" (sez. Emilia Romagna, 197/2018; Sez. Abruzzo, 10/2019;</i>	
	<i>Sez. Veneto 40/2019, 47/2019, 51/2019; 55/2019; Sez. Emilia Romagna</i>	
	<i>30/2019).</i>	
	<i>Dunque, l'art. 54, primo comma, del D.P.R. 1092/1973 trova</i>	
	<i>applicazione esclusivamente allorchè il congedato avesse maturato,</i>	
	<i>all'atto del congedo, almeno 15 anni e non più di vent'anni di servizio</i>	
	<i>utile, caso che non si attaglia alla situazione del ricorrente, collocato in</i>	
	<i>congedo con una anzianità complessiva maturata al congedo superiore a</i>	
	<i>20 anni.</i>	

	Alcuna delle argomentazioni di segno contrario portate dal ricorrente	
	all'esame di questo Giudice appare utile a superare le considerazioni	
	sopra esposte.	
	In primo luogo, il meccanismo di cui all'art. 54 più volte citato deve (e	
	non può essere diversamente) essere letto in uno con la sua genesi	
	storica, essendo stato pensato all'interno di un sistema pensionistico	
	retributivo puro, in forza del quale la base pensionabile era costituita	
	unicamente dall'ultima retribuzione percepita (art. 53 DPR 1092/73): in	
	questo quadro, la disposizione del primo comma dell'art. 54 trovava la	
	propria <i>ratio</i> in un'ottica perequativa, consentendo il riconoscimento di	
	un trattamento pensionistico più favorevole a quei militari (e tutti quei	
	militari: in questo senso la norma è norma di carattere generale) che,	
	pur avendo maturato il diritto a pensione (primo comma dell'art. 52:	
	quindici anni di servizio utile, di cui almeno 12 di servizio effettivo), si	
	trovassero nella condizione di cessare dal servizio (per cause dipendenti	
	dalla loro volontà: raggiunti limiti di età, invalidità, ecc.) senza averne	
	raggiunti 20 (anni di servizio utile: ovviamente, la disposizione non	
	riguardava quei militari che cessassero anticipatamente dal servizio a	
	domanda, ovvero per decadenza ovvero per perdita del grado, per i quali	
	il diritto a pensione si conseguiva con la soglia dei vent'anni di servizio	
	effettivo: art. 52, comma 3, con finalità rispettivamente deflattiva ovvero	
	<i>latu sensu</i> sanzionatoria), consentendo loro di vedersi attribuire un	
	trattamento economico maggiore.	
	Ma già con l'elevazione dell'anzianità contributiva minima per il	
	conseguimento del diritto a pensione a 20 anni ad opera del D.Lgs. 503	

	del 1992 (art. 6, primo comma e art. 2, primo comma), la disposizione	
	ha perso utilità essendone venuta meno la <i>ratio</i> : è infatti evidente che	
	l'aliquota di rendimento da applicarsi al conseguimento della soglia	
	minima (20 anni) era comunque del 44% (corrispondente, appunto, a 20	
	anni di servizio, a questo punto in perfetto parallelismo tra impiegati	
	civili e militari) non potendo venire in rilievo, ai fini del conseguimento	
	del diritto a pensione di anzianità, anzianità contributive inferiori.	
	Nel caso, poi, in cui il militare avesse raggiunto il limite massimo di età	
	senza aver raggiunto l'anzianità contributiva minima trovava	
	applicazione il penultimo comma dell'art. 54, che impone una	
	valorizzazione dell'anzianità contributiva raggiunta attraverso	
	l'applicazione di una aliquota del 2,2 per cento per ogni anno di servizio	
	utile (tale aliquota rappresenta il coefficiente annuo in rapporto	
	all'aliquota del 44% su 20 anni di servizio utile).	
	In considerazione di ciò il mutamento della base pensionabile, dal criterio	
	dell'ultima retribuzione (di cui all'art. 53 del DPR 1092 del 1973) a quella	
	della retribuzione media pensionabile (di cui al D.Lgs.503/92) non	
	poneva, <i>rebus sic stantibus</i> , particolari problemi interpretativi.	
	Le novelle al sistema pensionistico intervenute successivamente, dal	
	1992 in poi, se -è vero- non hanno espressamente abrogato la	
	disposizione del primo comma dell'art. 54 (che, in via transitoria, poteva	
	all'epoca dell'introduzione delle riforme trovare ancora applicazione, ma	
	sicuramente non poteva più trovarne allorchè la riforma fosse andata a	
	regime, a partire dal 2001: tab.b allegata al d.lgs 503/92), tuttavia ne	
	hanno circoscritto nel tempo, in ragione del graduale passaggio tra i	

	diversi regimi pensionistici, l'ambito di applicazione.	
	Appare di tutta evidenza, infatti, che la disposizione del primo comma	
	dell'art. 54 -che non può non essere letta in combinato disposto con il	
	precedente art. 52, primo comma- e, quindi, non ritenersi espressamente	
	riferita all'ipotesi di cessazione dal servizio con anzianità utile tra i 15 e i	
	20 anni-, quando cioè era possibile conseguire il diritto a pensione con il	
	raggiungimento di un'anzianità contributiva di 15 anni di servizio utile,	
	oggi costituisce ipotesi di residuale, se non addirittura di nessuna	
	concreta applicazione, poiché stante il decorso del tempo, è	
	matematicamente impossibile che possa trovare applicazione in sé e per	
	sé (i militari che cessassero oggi dal servizio con anzianità tra i 15 e i 20	
	anni di servizio utile dovrebbero essersi arruolati alla fine degli anni '90	
	e, quindi, essere sottoposti al diverso regime contributivo puro).	
	Resta, quindi, da vedere se la disposizione può avere altra applicazione.	
	L' art. 1, comma 12, della legge 335/95 nel disciplinare il c.d. sistema	
	misto, alla lettera a) fa riferimento alla quota di pensione "corrispondente	
	<i>alle anzianità acquisite anteriormente al 31.12.1995, calcolata, con</i>	
	<i>riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema</i>	
	<i>retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla</i>	
	<i>predetta data".</i>	
	Dunque, essendo la data di decorrenza della pensione del ricorrente il	
	31.12.2018 (quella, cioè, a cui bisogna far riferimento secondo la	
	succitata disposizione), il sistema retributivo vigente alla data del	
	31.12.1995 al medesimo ricorrente applicabile al fine di determinare la	
	relativa quota parte della pensione era quello retributivo "a pieno	

	regime” più sopra descritto, così come risultante dalla riforma c.d. Amato	
	del 1992, in cui il diritto alla pensione si conseguiva, per tutti, civili e	
	militari, al raggiungimento dell’anzianità contributiva minima di 20 anni	
	(secondo la tab. b allegata al D.Lgs 503/92 la soglia minima di 20 anni	
	trova applicazione dal 2001 in poi) e con l’applicazione della aliquota a	
	tale anzianità corrispondente, pari al 44% tanto per i civili che per i	
	militari, ad una base pensionabile che, fino al 31.12.92 era costituita	
	dall’ultima retribuzione e, dal 1.1.93, dalla media delle ultime	
	retribuzioni, ed in cui anzianità inferiori dovevano essere valorizzate con	
	l’applicazione dell’aliquota del 2,2% annuo (pari ad 1/20 di 44%) per	
	ogni anno di servizio utile.	
	Il sistema retributivo vigente non era, quindi, quello di cui all’art. 52 e	
	ss. del D.P.R.1092/73 (in coerenza al quale era nato l’art. 54), in quanto	
	sostituito e/o modificato ed integrato da norme successive nel tempo (e,	
	quindi, in virtù del criterio cronologico di composizione delle antinomie	
	normative, prevalenti, non potendosi riconoscere carattere di specialità	
	alla previgente disciplina in rapporto a quella successiva, essendo	
	entrambe specificamente dirette ai medesimi destinatari).	
	Né, in ragione di rigorosa interpretazione, può inferirsi una ultraattività	
	dell’art. 54, comma 1, dal disposto dell’art. 1867 del C.O.M., che	
	testualmente recita: “1. Con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota	
	annua di rendimento ai fini della determinazione della misura della	
	pensione e' determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23	
	dicembre 1994, n. 724, ferma restando l'applicazione della riduzione di	
	cui all'articolo 59, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la	

	<i>stessa decorrenza. 2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della legge 8</i>	
	<i>agosto 1995, n. 335, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1</i>	
	<i>non puo' comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe</i>	
	<i>spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste</i>	
	<i>dalle norme di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della</i>	
	<i>Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092."</i>	
	E', infatti, evidente che il richiamo alle aliquote di rendimento di cui	
	all'art. 54 è unicamente rivolto ad individuare il limite massimo di	
	trattamento derivante dall'applicazione (dal 1.1.1998) delle <u>nuove</u>	
	aliquote di rendimento di cui all'art. 17, comma 1, della legge 724/94	
	(non a caso, la norma parla di trattamento "che sarebbe spettato" -al	
	passato, quindi- in base alle aliquote dell'art. 54, come limite massimo	
	non oltrepassabile dalle nuove modalità di calcolo) e non certo come	
	ipotesi di reviviscenza di una normativa che ha esaurito i propri effetti a	
	seguito di un processo continuo (e, per la verità, ancora in parte	
	incompiuto) di riforme che hanno progressivamente teso ad armonizzare	
	i regimi pensionistici, tant'è che lo stesso art. 1839 del C.O.M., rubricato	
	"Trattamento pensionistico normale", dispone: " <i>Il trattamento</i>	
	<i>pensionistico normale, diretto e di reversibilita', e' corrisposto al</i>	
	<i>personale militare e agli altri aventi diritto <u>secondo le disposizioni</u></i>	
	<i>stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le norme</i>	
	<i>del presente codice</i> ", alcuna delle quali autorizza, neppure in via di	
	interpretazione estensiva e/o analogica, a ritenere (ancora) applicabile il	
	primo comma dell'art. 54 ripetutamente citato.	
	Infatti, il secondo comma dell'art. 1840 conferma la soglia minima per il	

	diritto a pensione introdotta dalla riforma Amato pari a 20 anni di	
	anzianità contributiva (<i>"Il personale di cui al comma 1 e' collocato a</i>	
	<i>riposo, con diritto a pensione, al raggiungimento del limite di eta', se in</i>	
	<i>possesso dell'anzianita' contributiva stabilita dall'articolo 6 del decreto</i>	
	<i>legislativo 30 dicembre 1992, n. 503."</i>) con la sola eccezione dell'ipotesi	
	di cessazione per infermità non dipendente da causa di servizio (per la	
	quale, sola, il successivo art. 1841 richiama la minore anzianità	
	contributiva di 15 anni di cui all'art. 52, comma 1 del D.P.R. 1092/73:	
	anche in questo caso il richiamo è alla sola misura della soglia minima,	
	non alla intera precedente disciplina) e la misura delle aliquote, al	
	1.1.1998, è quella del già riportato articolo 1867 (evidentemente, per le	
	anzianità anteriormente maturate, vigono le aliquote così come	
	determinate dai precedenti interventi normativi, succedutisi nel tempo,	
	di cui si è già detto).	
	Valga, infine, un'ulteriore considerazione: <i>"(...) il beneficio di cui all'art.</i>	
	<i>54, comma 1, non può valere ai fini della ripartizione tra quota</i>	
	<i>retributiva e contributiva di pensione, essendo previsto ai soli fini della</i>	
	<i>più favorevole liquidazione della pensione per il caso particolare di</i>	
	<i>cessazione del dipendente con anzianità complessiva compresa tra 15 e</i>	
	<i>20 anni (e non è questo il caso, come incontestato).</i>	
	<i>Diversamente ragionando, il militare verrebbe a lucrare due volte di una</i>	
	<i>parte della stessa anzianità di servizio, vale a dire della differenza tra</i>	
	<i>venti anni e l'anzianità maturata al 31.12.1995, in quanto questa parte di</i>	
	<i>anzianità stessa gli varrebbe - non essendo egli cessato - tanto ai fini</i>	
	<i>della quota retributiva quanto anche ai fini della quota contributiva di</i>	

pensione. Così, ad esempio, tra due militari che avessero al congedo la stessa anzianità complessiva di 40 anni, quello più giovane, che avesse maturato solo 15 anni al 31.12.1995 riceverebbe una pensione superiore rispetto a quello che avesse maturato 20 anni alla stessa data, in quanto solo il primo, con minor anzianità a quella data, beneficerebbe del bonus di 5 anni, che invece il secondo non avrebbe, senza dire che il primo avrebbe la quota contributiva di 25 anni contro i 20 del secondo. Ma è evidente che questo sarebbe un paradosso, perché si applicherebbe appunto un beneficio previsto per i militari che cessano dal servizio con poca anzianità a quelli che, invece, non cessano affatto dal servizio, ma semplicemente passano dal regime retributivo a quello contributivo.

In aggiunta a ciò, non può ignorarsi un ulteriore argomento normativo. Segnatamente, deve ricordarsi che l'art. 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha esteso ai dipendenti pubblici (con effetto dal 1 gennaio 1995) l'aliquota di rendimento del 2% annuo già vigente ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Quest'ultima aliquota di rendimento armonizzata, pari per l'appunto al 2% per ogni anno di contribuzione, prescinde dall'anzianità di servizio e dalla categoria di pubblico impiego cui appartiene il lavoratore. Essa, peraltro, è applicabile solo in peius, a mente della clausola di salvaguardia recata dall'art. 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo cui "l'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in

	<i>base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa</i>	
	<i>vigente". (Sez. Abruzzo, 10/2019; Sez. Veneto 55/2019).</i>	
	La domanda pertanto non può trovare accoglimento.	
	Quanto alle spese, al rigetto del ricorso segue la condanna alla spese	
	legali in favore della parte resistente ex art. 31, comma 1, D.Lgs	
	174/2016, come liquidate in dispositivo.	
	P.Q.M.	
	Definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 30784 del registro	
	di Segreteria proposto da Ruggiero Gaetano nei confronti di I.N.P.S., ogni	
	diversa e/o contraria domanda, eccezione, istanza respinta,	
	-respinge il ricorso;	
	-condanna il ricorrente alla rifusione delle spese legali in favore	
	dell'I.N.P.S., che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) onnicomprensivi;	
	Così deciso in Venezia, 13 maggio 2019.	
	Il Giudice Unico delle Pensioni	
	F.to Dott.ssa Daniela Alberghini	
	Depositata in Segreteria il 15/05/2019	
	Il Funzionario Preposto	
	F.to Nadia Tonolo	